

Decreto legislativo

“Recepimento della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, in attuazione della delega di cui all’articolo 31 della legge 7 luglio 2009, n.88”

Premessa

La direttiva 2007/36/CE dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, introduce importanti novità in tema di funzionamento dell’assemblea. Oggetto della disciplina sono i diritti conferiti da azioni con diritto di voto emesse da società con sede legale in uno Stato membro e azioni ammesse alla negoziazione su di un mercato regolamentato europeo.

L’obiettivo della direttiva 2007/36/CE (di seguito anche *DSHR*) è quello di favorire la partecipazione degli azionisti alla vita della società e, in particolare l’esercizio del voto, anche con riferimento all’esercizio transfrontaliero del diritto di voto.

Nel recepire la direttiva gli Stati membri possono escluderne dal campo di applicazione le società cooperative e gli organismi di investimento collettivo che presentino le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 3.

L’articolo 3 chiarisce che la direttiva è di armonizzazione minima e che gli Stati membri possono imporre alle società ulteriori obblighi ed adottare ulteriori misure volte ad agevolare l’esercizio dei diritti sociali da parte degli azionisti.

In sintesi la direttiva disciplina: (i) la convocazione dell’assemblea e l’informazione preassembleare (articolo 5); (ii) il diritto dei soci di inserire punti all’ordine del giorno e di presentare proposte di delibera (articolo 6); (iii) la partecipazione all’assemblea, dettando disposizioni in materia di: legittimazione all’intervento in assemblea e al voto (articolo 7); partecipazione all’assemblea con mezzi elettronici (articolo 8); diritto del socio di porre domande (articolo 9); conferimento di delega di voto (articolo 10 e 11); requisiti per l’esercizio del voto da parte di chi, intestatario formale dei titoli, li detiene per conto di un altro soggetto (articolo 13); rendiconto della votazione e obblighi di pubblicità (articolo 14).

Il termine per l’attuazione della direttiva è venuto a scadenza il 3 agosto 2009.

Il Dipartimento del tesoro ha svolto una consultazione pubblica nel periodo 19 giugno – 18 luglio 2008 e anche sulla base dei risultati della consultazione pubblica il Dipartimento del tesoro ha elaborato alcuni criteri di delega legislativa, inseriti nel disegno di legge comunitaria 2008.

La legge 7 luglio 2009, n. 88 recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008” (di seguito anche LC 2008) delega il Governo a dare attuazione, tra le altre, alla direttiva 2007/36/CE formulando, all’articolo 31, specifici principi e criteri direttivi.

In attuazione della delega è stato predisposto lo schema di decreto legislativo di seguito illustrato, che è stato elaborato anche sulla base dei risultati di una consultazione pubblica svoltasi nei mesi di luglio-settembre 2009 su una prima formulazione. Sono stati consultati in via informale gli uffici tecnici della Consob.



Articolato

In considerazione dell'ampiezza dello schema di decreto legislativo e dato che norma attinenti ad una stessa materia sono suddivise fra il codice civile, la relazione illustrativa è stata redatta sulla base dei criteri di delega che figurano all'articolo 31 LC 2008.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1, DSHR

Articolo 31, comma 1, lettere a) e b), LC 2008

Articoli 3, comma 3 e 7, comma 4, schema d.lgs

L'ambito di applicazione della *DSHR* è limitato alle società che hanno sede in uno Stato membro e le cui azioni siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o comunque operante in uno Stato membro (articolo 1, par. 1). È consentita l'esclusione dal campo di applicazione della direttiva delle società cooperative e degli o.i.c.v.m. e organismi equivalenti (articolo 1, par. 3).

L'articolo 31, LC 2008 prevede espressamente l'esclusione dall'ambito di applicazione delle norme di attuazione della *DSHR* degli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati, e delle società cooperative.

La legge delega richiede altresì che il legislatore delegato individui le norme di attuazione della direttiva applicabili agli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante o emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni con diritto di voto negoziati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante.

~~Lo schema di decreto legislativo integra l'articolo 116, Tuf, prevedendo con il nuovo comma 2-bis, l'applicabilità alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante degli articoli in materia di termini e contenuto dell'avviso di convocazione (articolo 125-bis, Tuf), pubblicazione delle relazioni degli amministratori (articolo 125-ter, Tuf), sito Internet (articolo 125-quater, Tuf), convocazioni successive alla prima (articolo 126, Tuf), integrazione dell'ordine del giorno (articolo 126-bis, Tuf) e voto per corrispondenza o in via elettronica (articolo 127, Tuf) come introdotte o modificate dallo schema di decreto legislativo.~~

È delegato alla Consob il potere di estendere l'applicabilità di tali disposizioni anche agli emittenti altri strumenti finanziari, diversi dalle azioni, diffusi tra il pubblico in misura rilevante nonché quello di dispensare dall'osservanza di tali obblighi gli emittenti strumenti finanziari che siano quotati solo in altri paesi dell'Unione europea o in mercati di paesi extracomunitari on considerazione degli obblighi informativi ai quali siano già tenuti in forza della quotazione.

Per quanto riguarda le cooperative ci si è attenuti strettamente alla delega che esclude tali emittenti dall'ambito di applicazione delle norme di attuazione della *DSHR*. Tale esclusione è operata secondo modalità diverse:

- a) nei casi nei quali le società cooperative godono di una normativa speciale si è proceduto direttamente all'esclusione di tali società dall'ambito di applicazione della norme introdotte o modificate dalla schema di decreto legislativo in attuazione della *DSHR* (si veda ad esempio l'articolo 135-*quinquies* che esclude le cooperative dall'ambito di applicazione della Sezione II-*bis* in materia di deleghe di voto), confermando altresì le esclusioni già previste dalla disciplina vigente (si veda ad esempio l'articolo 137, comma 4, che esclude le società cooperative dall'ambito di applicazione della Sezione III in materia di sollecitazione di deleghe di voto);

- b) l'articolo 7, comma 4, invece esclude l'applicabilità alle cooperative di tutte le norme in materia di convocazione, informativa preassembleare e diritti dei soci che sono state modificate o introdotte *ex-novo* dallo schema di decreto legislativo in attuazione della DSHR. Poiché si tratta di disposizioni che in gran parte sono attualmente applicabili alle cooperative dato che non ineriscono a profili caratterizzanti le cooperative, lo stesso articolo, al fine di dare attuazione alla delega, dispone che ad esse si continuino ad applicare le disposizioni previgenti corrispondenti a quelle modificate.

Si applica alle cooperative con azioni quotate o diffuse fra il pubblico la disciplina della gestione accentrata, il riordino della cui disciplina non costituisce attuazione della direttiva DSHR che non reca alcuna disposizione in merito. In ogni caso nulla è innovato rispetto all'assetto normativo vigente applicabile alle cooperative.

Non si è ritenuto di specificare che le disposizioni del decreto legislativo non si applicano agli organismi di investimento collettivo, dato che non è stata modificata la disciplina speciale ad essi relativa contenuta nel Tuf.

Allo stesso modo non si è ritenuto necessario intervenire per prevedere espressamente, in quanto già riconosciuto dall'ordinamento, l'estensione del decreto legislativo, in particolare quelle contenute nelle Sezioni II e II-*bis*, alle assemblee speciali degli azionisti di risparmio.

2. LA CONVOCAZIONE E L'INFORMATIVA PREASSEMBLEARE

Articolo 5, DSHR

Articolo 31, comma 1, lettere c) e d), LC 2008

Articoli 1, commi 1, 2, 4; articolo 3, commi da 1 a 6, 18, 19, 20, 21 e 22; articolo 6, schema d.lgs

A) Termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione

Lo schema di decreto legislativo disciplina a livello di normativa primaria il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea delle società per azioni quotate, come definite all'articolo 119, TUF.

E' stato confermato il termine di trenta giorni precedenti la data dell'assemblea (articolo 125-*bis*, comma 1, TUF) Come imposto dalla direttiva 2004/25/CE è stato fatto salvo il termine abbreviato di quindici giorni per il caso di convocazione dell'assemblea prevista dall'articolo 104, comma 1-*bis*, TUF (articolo 104, comma 2, TUF).

Un termine abbreviato di convocazione (ventuno giorni precedenti l'assemblea) è stato indicato con riferimento alle assemblee previste agli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile (articolo 125-*bis*, comma 3, TUF).

Non si è invece ritenuto di prevedere, a differenza del regime vigente, un termine abbreviato nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile; tale articolo è invece stato fatto oggetto di una modifica, al fine di prevedere, come negli altri casi di diritti esercitabili da un minoranza qualificata di soci, una soglia minima di partecipazione più bassa per il caso di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Il testo prevede invece un termine maggiore, pari a quaranta giorni, nel caso di assemblea convocata per l'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, (articolo 125-*bis*, comma 2, TUF), al fine di consentire, ove previsto, la presentazione delle liste con

sufficiente anticipo e la loro pubblicazione almeno ventuno giorni prima dell'assemblea (articolo 147-ter, comma 1-bis, TUF).

L'articolo 126, comma 2, TUF, è stato adeguato al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, DSHR.

B) Contenuto e modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione

Il contenuto dell'avviso di convocazione è stato adeguato all'articolo 5, paragrafo 3, DSHR (articolo 2366, primo comma, del codice civile; articolo 125-bis, comma 4, TUF).

L'avviso di convocazione è pubblicato sul sito Internet della società e, confermando quando già disposto dall'articolo 113-ter, comma 1, TUF come le modalità indicate dalla Consob nel regolamento emanato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Le stesse modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione sono richiamate all'articolo 104, comma 2, Tuf, per la convocazione dell'assemblea in pendenza di offerta pubblica d'acquisto.

C) Le ulteriori informazioni da rendere disponibili prima dell'assemblea.

Lo schema di decreto legislativo impone agli amministratori, ove non già previsto da altra norma, di mettere a disposizione del pubblico una relazione su ciascuna materia all'ordine del giorno. Il termine di pubblicazione della relazione coincide con il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione. Le relazioni sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le modalità stabilite dalla Consob con regolamento (articolo 125-ter, comma 1).

~~L'articolo 125-quater, comma 1, TUF disciplina invece la pubblicazione della ulteriore documentazione sul sito Internet della società, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione.~~

A fini di coordinamento complessivo, si è specificato che le relazioni degli amministratori previste da altre norme sono messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1. Sono fatti salvi i termini previsti da specifiche disposizioni di legge: ove questi fossero più brevi del termine minimo consentito dalla direttiva, si è provveduto a riportarli in linea con la normativa comunitaria (cfr articoli 114-bis, 125-ter, comma 2, 147-ter, 148, 154-ter, e 158, comma 2, TUF).

E' specificamente disciplinata la predisposizione e la pubblicazione della relazione nel caso di assemblea convocata su richiesta dei soci (articolo 125-bis, comma 3).

D) La pubblicazione della relazione finanziaria annuale

A seguito delle osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione ed in ragione della necessità di assicurare che la documentazione di bilancio sia messa a disposizione prima dell'assemblea nei termini previsti dall'articolo 5, paragrafo 4, DSHR, si è ritenuto opportuno modificare l'articolo 154-ter, comma 1, che dispone, nella formulazione vigente, l'obbligo di approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. La disposizione è stata quindi modificata, come consentito dalla Direttiva 2004/109/CE (cd. *Transparency*), riferendo l'obbligo di pubblicazione al progetto di bilancio approvato dall'organo di amministrazione. In tal modo si consentirebbe agli emittenti che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 2364, secondo comma del codice civile, di fissare la



data dell'assemblea deputata all'approvazione del bilancio, ovvero, nel sistema dualistico, alla deliberazione della distribuzione dei dividendi, con una maggiore flessibilità, permettendo la più ampia informativa agli investitori.

3. INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Articolo 6, DSHR

Articolo 31, comma 1, lettera e), LC 2008

Articolo 3, comma 6, schema d.lgs

Come previsto dalla delega, il disposto dell'articolo 126-bis, TUF, è stato sostanzialmente confermato. Al fine di facilitare l'esercizio del diritto il termine per la presentazione delle richieste di integrazione dell'ordine del giorno è stato portato a 10 giorni dalla pubblicazione della convocazione. L'ordine del giorno aggiornato deve essere pubblicato almeno 15 giorni prima dell'assemblea. Il nuovo testo chiarisce che la richiesta deve essere accompagnata da una relazione sulle materie delle quali si propone la trattazione o sulle proposte di delibera presentate.

4. LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL VOTO

Articolo 7, DSHR

Articolo 31, comma 1, lettere f), g), h), LC 2008

Articolo 1, commi 3, 5 e 7; articolo 2, articolo 3, commi 9, 18 e 19, articolo 6, schema d.lgs

A) Record date

La legittimazione all'intervento nell'assemblea delle società con azioni quotate e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate, nell'ambito del titolo dedicato al sistema di gestione accentrata, dall'articolo 83-sexies, comma 2, TUF alla cui disciplina rinvia l'articolo 2370, comma quinto, del codice civile.

Come suggerito nelle osservazioni alla consultazione si è ritenuto di intervenire al fine di distinguere chiaramente la disciplina applicabile alle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, recata dall'articolo 2370, secondo comma, e quella applicabile alle società le cui azioni sono ammesse alla gestione accentrata, recata dall'articolo 83-sexies.

Quindi il comma 1 enuncia la regola per la quale il soggetto al quale spetta il diritto di voto interviene in assemblea ed esercita il diritto di voto sulla base della comunicazione dell'intermediario, come già accade nel regime vigente.

L'articolo 83-sexies, comma 2, specifica che la comunicazione è effettuata per le società quotate e quelle ammesse nei sistemi multilaterali di negoziazione sulla base delle evidenze contabili risultanti al termine della giornata contabile del quinto giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione, all'orario corrispondente al termine della giornata contabile. La stessa norma chiarisce che le successive registrazioni in addebito o in accredito non sono rilevanti al fine della legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

L'articolo 83-sexies, comma 3, prevede la disciplina applicabile alle società diverse da quelle di cui al comma 2, sostanzialmente confermando la disciplina vigente. Tale norma si applica anche alle società cooperative, comprese quelle quotate.

E' stato specificato all'articolo 4 il termine entro il quale l'intermediario è tenuto ad effettuare la comunicazione, con la precisazione che se la comunicazione è imprescindibile modalità di identificazione degli azionisti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, *DSHR*, poichè la direttiva indica quale unico indice di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto la detenzione delle azioni alla data di registrazione, non potrebbe essere negato l'accesso in assemblea a colui per il quale la comunicazione sia stata effettuata in tempo utile sebbene oltre i termini imposti all'intermediario.

All'esito della consultazione è stato mantenuto il sistema vigente per cui l'intermediario, effettua la comunicazione all'emittente sulla base di apposita richiesta del titolare del conto (articolo 83-*novies*, comma 1, lettera c),

Si segnala altresì che un meccanismo di *record date*, con riferimento alla data della presentazione delle liste, è stato introdotto, al fine di facilitare la presentazione delle stesse, anche in relazione alla determinazione della titolarità della partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del sindaco di minoranza (articoli 147-*ter*, comma 2, e 148, comma 2, TUF).

Si è inoltre ritenuto opportuno coordinare il disposto dell'articolo 4 del d.l. 31 maggio 1994, n. 332 relativo al voto di lista nelle società privatizzate quotate con quanto previsto dagli articoli 147-*ter* e 148, Tuf.

B) Adeguamenti in materia di disciplina dell'assemblea, impugnazione delle delibere assembleari e di diritto di recesso.

Alcune norme del codice civile sono state modificate per sostituire il riferimento al socio, con quello al soggetto al quale spetta il diritto di voto (articoli 2368, 2369 e 2373).

Inoltre si prevede all'articolo 2369 del codice civile che lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio possa prevedere che l'assemblea sia tenuta in unica convocazione e che si applichino le maggioranze previste per la seconda convocazione per l'assemblea ordinaria e quelle previste per le convocazioni successive alla seconda per l'assemblea straordinaria.

L'articolo 127-*bis*, Tuf, disciplina la legittimazione all'impugnazione delle delibere assembleari e al diritto di recesso per la sola ipotesi, discendente dall'introduzione del meccanismo della *record date*, di acquisto delle azioni dopo di essa e fino all'inizio dei lavori dell'adunanza.

C) Riordino della disciplina della gestione accentrata e della dematerializzazione

Lo schema di decreto legislativo riunisce nel TUF la disciplina della gestione accentrata tanto in regime di dematerializzazione che di strumenti finanziari rappresentati da titoli, introducendovi limitati adeguamenti.

D) Aggiornamento del libro soci e meccanismo di identificazione degli azionisti

Lo schema di decreto legislativo identifica le ipotesi in cui l'intermediario è tenuto a segnalare all'emittente i nominativi dei titolari dei conti per i successivi adempimenti da parte dell'emittente. Pertanto le segnalazioni dei nominativi dei titolari dei conti da parte dell'intermediario sono legate al verificarsi di determinati eventi mentre non è prevista, se non a richiesta del socio, l'annotazione dei trasferimenti.



I termini entro cui l'intermediario è tenuto ad effettuare le comunicazioni (diverse da quelle di cui all'articolo 83-*sexies*) e le segnalazioni saranno indicati nel regolamento di cui all'articolo 81, comma 1, mentre l'articolo 83-*undecies* specifica che gli emittenti procedono ad aggiornare il libro dei soci entro trenta giorni dalla segnalazione o comunicazione.

La medesima disposizione prevede che le risultanze del libro soci siano rese disponibili anche in formato elettronico.

In considerazione dell'esito della consultazione, lo schema di decreto legislativo prevede invece altresì un meccanismo di identificazione degli azionisti (articolo 83-*duodecies*): lo statuto può autorizzare l'emittente a richiedere in qualunque momento agli intermediari la comunicazione dei nominativi dei titolari dei conti in cui sono registrate le azioni, che non abbiano negato espressamente la comunicazione dei propri dati. Nel caso in cui lo statuto includa tale previsione, la medesima facoltà è, in forza del comma 3 del medesimo articolo, attribuita ad una minoranza qualificata di soci. La percentuale prescelta è pari alla metà di quella prevista per la presentazione delle liste per l'elezione degli amministratori di cui alle disposizioni di attuazione dell'articolo 147-*ter* Tuf. I dati ottenuti dall'emittente sono messi gratuitamente a disposizione dei soci, indipendentemente dall'aggiornamento del libro soci.

In collegamento con le finalità di incentivare l'investimento di lungo periodo dei piccoli azionisti, presupposto per un loro maggiore coinvolgimento all'esercizio dei diritti sociali, è altresì previsto all'articolo 127-*quater* Tuf che le società possano prevedere in statuto il riconoscimento di un dividendo maggiorato a coloro che detengano una partecipazione comunque non superiore al 2% per un periodo continuativo indicato in statuto, e comunque non inferiore ad un anno.

5) DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Articolo 9, DSHR

Articolo 31, comma 1, lettera i), LC 2008

Articolo 3, comma 9, schema d.lgs

L'articolo 127-*ter* disciplina il diritto di porre domande prima dell'assemblea in conformità alla delega prevedendo che i soci possano porre domande prima dell'assemblea e che a tali domande è data risposta al più tardi in assemblea. Alle domande poste prima dell'assemblea non è dovuta una risposta se le informazioni sono già disponibili sul sito Internet della società in apposita sezione FAQ.

6) PARTECIPAZIONE E VOTO A DISTANZA

Articoli 8, 10, 11 e 12, DSHR

Articolo 31, comma 1, lettere l), m), n), o), LC 2008

Articolo 1, commi 5 e 6; articolo 3, commi da 10 a 17.

A) Voto per corrispondenza

La delega non contempla uno specifico criterio direttivo in materia di voto per corrispondenza, sul presupposto della sostanziale adeguatezza della disciplina vigente.

A fini di coerenza normativa si è adeguato l'articolo 2370, quarto comma prevedendo espressamente il voto in via elettronica.

Come nel sistema vigente, la disciplina di dettaglio è rimessa al potere regolamentare della Consob (articolo 127, Tuf).



B) Conferimento di deleghe

La disciplina del conferimento di deleghe per l'intervento nelle assemblee delle società per azioni quotate è contenuta nell'articolo 2372, commi da 1 a 4 e negli articoli 135-*bis* e *ter*, TUF che danno attuazione ai criteri di delega già piuttosto dettagliati. Per le società cooperative quotate nulla è innovato.

Nell'ambito degli interventi volti a rendere più agevole ed efficienti le procedure per l'esercizio del voto per delega, di cui alla lettera *l*) della norma di delega, l'articolo 135-*quater* prevede che, salva diversa indicazione dello statuto, la società indica un soggetto al quale qualunque socio può conferire una delega di voto, anche solo per alcune delle proposte di delibera all'ordine del giorno. Con regolamento Consob è disciplinato il contenuto del modulo di delega che sarà reso disponibile dalla società. Il rappresentante è altresì tenuto a comunicare qualsiasi interesse che egli abbia per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno e può votare solo secondo le istruzioni ricevute. Solo nel caso in cui il rappresentante non si trovi in una situazione di conflitto di interesse potrà esprimere un voto difforme dalle istruzioni ricevute nelle ipotesi che saranno individuate dalla Consob con regolamento.

C) Sollecitazione di deleghe di voto

Lo schema di decreto legislativo contempla una profonda rivisitazione della disciplina della sollecitazione di deleghe di voto e, in considerazione del venir meno dei limiti quantitativi al conferimento di deleghe, l'abrogazione delle norme sulla raccolta di deleghe da parte delle associazioni di azionisti.

Quanto alla disciplina della sollecitazione di deleghe: (i) è stato eliminato il requisito di possesso azionario, poiché, in base al disposto del considerando 10 della *DSHR* i limiti, ulteriori a quelli già previsti dall'articolo 10, che possono essere imposti alla sollecitazione di deleghe sono quelli volti a garantirne affidabilità e trasparenza; (ii) è consentita la sollecitazione rivolta solo ad alcuni azionisti (comunque in numero superiore a duecento); (iii) è consentita sia la sollecitazione che prevede che l'azionista possa solo aderire alla proposta di voto formulata dal promotore, sia la sollecitazione che consente all'azionista di dare indicazioni di voto diverse da quelle raccomandate dal promotore, che sarà comunque tenuto ad esprimere il voto secondo le istruzioni ricevute; (iv) la sollecitazione è svolta dal promotore senza necessità dell'intermediario.

Nel nuovo contesto normativo, in cui il conferimento di deleghe non può essere soggetto a limiti soggettivi e quantitativi, non ha ragione di essere mantenuta la normativa in materia di raccolta di deleghe da parte delle associazioni di azionisti. Queste infatti potranno continuare la loro attività raccogliendo deleghe anche al di fuori del perimetro degli associati.

7) SANZIONI

Articolo 31, comma 1, lettera *q*), LC 2008

Articolo 4, schema d.lgs.

Lo schema di decreto legislativo include l'applicazione di talune sanzioni amministrative pecuniarie, a carico degli intermediari per l'inosservanza degli obblighi di segnalazione all'emittente dei nominativi dei titolari dei conti, nelle ipotesi richieste dall'articolo 83-*novies*, e a carico degli emittenti per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento del libro soci (articolo 190).

In conseguenza delle modifiche proposte alla disciplina della sollecitazione di deleghe di voto, l'articolo 194 è stato rivisto, anche per includervi il rappresentante di cui all'articolo 135-*quater*.

8) ESERCIZIO IN FORMA ELETTRONICA DEI DIRITTI SOCIALI

Articoli 5, 6, 8 e 11, DSHR

Articolo 31, comma 1, lettera o), LC 2008

Articoli 1, comma 5, 3, commi 8 e 10, schema d.lgs

La normativa italiana è già sostanzialmente in linea con la normativa comunitaria. Si è leggermente modificato l'articolo 2370, comma quarto, del codice civile, che già prevede l'ammissibilità per statuto del voto per corrispondenza (in qualsiasi forma) e la partecipazione in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, rinviando allo statuto la definizione delle modalità di esercizio del diritto, per inserirvi l'indicazione del voto in via elettronica.

In attuazione dell'articolo 11, DSHR, si è previsto che la società è tenuta ad indicare almeno una modalità della quale gli azionisti, o i loro rappresentanti, possono avvalersi per l'eventuale notifica elettronica delle deleghe di voto (articolo 135-*bis*, comma 6, Tuf).

9) POTERI REGOLAMENTARI

Articolo 31, comma 1, lettera p), LC 2008

Articoli 2, comma 1, 3, commi 3, 5, 8, 10, 20, schema d.lgs

Sono stati mantenuti i poteri regolamentari di Consob e Banca d'Italia in materia di gestione accentrata.

Sono assegnati a Consob i poteri regolamentari in merito alle modalità di pubblicazione delle relazioni di cui all'articolo 125-*ter*, Tuf e in materia di rappresentante designato dalla società (articolo 135-*quater*, Tuf), ed ha mantenuto quelli già previsti in materia di sollecitazione di deleghe di voto.

E' stata invece interamente portata a livello della normativa primaria la definizione dei termini e del contenuto dell'avviso di convocazione (disciplinati attualmente con decreto del Ministro della Giustizia, sentita la Consob) ed i termine per il deposito e la pubblicazione delle liste per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Si segnala infine, che al fine di facilitare le procedure di conferimento delle deleghe, il Ministero della Giustizia è delegato a disciplinare con regolamento, sentita la Consob, le modalità di conferimento in forma elettronica della delega.

10) ALTRE DISPOSIZIONI

A) Rendiconto del voto

Articolo 14, DSHR

Articolo 5, comma 2, schema d.lgs

In attuazione dell'articolo 14, DSHR, è prevista la pubblicazione entro cinque giorni dalla data dell'assemblea di un resoconto sintetico. Entro trenta giorni dalla data dell'assemblea è invece reso disponibile il verbale assembleare rendiconto con allegato il rendiconto analitico ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

B) Disposizioni finali

Articolo 7, schema dlgs

Lo schema di decreto legislativo prevede una norma finale con la quale si mira a disciplinare l'applicazione delle nuove disposizioni, fermo restando che, in considerazione della emanazione della LC 2008 a ridosso della scadenza del termine di recepimento della DSHR, non sembra



possibile dilazionare ulteriormente l'entrata in vigore delle norme di diretta attuazione della DSHR.

In particolare tutte le disposizioni relative alla convocazione e alla partecipazione all'assemblea troveranno applicazione a partire dalle assemblee convocate dopo il 31 ottobre 2010, in coerenza con il comma 2 che dispone che le disposizioni di attuazione siano emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

L'articolo 7, comma 4, contiene anche la norma che perpetua per le società cooperative l'applicazione della normativa previgente, come già illustrato al paragrafo 1 della presente relazione.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 LUGLIO 2007, RELATIVA ALL'ESERCIZIO DI ALCUNI DIRITTI DEGLI AZIONISTI DI SOCIETÀ QUOTATE, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 31, DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N.88.	
ARTICOLO 1	Modifiche al libro V, titolo V, capo V del codice civile.
Comma 1 Modifiche all'articolo 2366 del codice civile	Le modifiche hanno l'obiettivo di coordinare le formalità per la convocazione dell'assemblea delle società per azioni di cui all'articolo 2366 del codice civile, con quelle previste in materia di società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio di cui agli articoli 125-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 2 Modifiche all'articolo 2367	Tale articolo è stato fatto oggetto di una modifica, al fine di prevedere, come negli altri casi di diritti esercitabili da un minoranza qualificata di soci, una soglia minima di partecipazione più bassa per il caso di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 3 Modifiche all'articolo 2368 del codice civile	Con la modifica all'articolo 2368 del codice civile, comma primo, si sostituisce il riferimento al socio con quello al soggetto cui spetta il diritto di voto, in considerazione del fatto che, in forza della <i>record date</i> , tale diritto può spettare ad un soggetto che al momento dell'assemblea non è più titolare della partecipazione azionaria. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 4 Modifiche all'articolo 2369 del codice civile	Con la modifica all'articolo 2369 del codice civile, comma primo, si sostituisce il riferimento al socio con quello al soggetto cui spetta il diritto di voto, in considerazione del fatto che, in forza della <i>record date</i> , tale diritto può spettare ad un soggetto che al momento dell'assemblea non è più titolare della partecipazione azionaria. Inoltre si prevede che lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio possa prevedere che l'assemblea sia tenuta in unica convocazione e che si applichino le maggioranze previste per la seconda convocazione per l'assemblea ordinaria e quelle previste per le convocazioni successive alla seconda per l'assemblea straordinaria. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 5 Modifiche all'articolo 2370 del codice civile	La disposizione modifica l'articolo 2370 del codice civile concentrando, all'interno della medesima disposizione codicistica, le norme sulla legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, con la salvaguardia di quanto previsto nella legislazione speciale per le società ammesse invece alla gestione accentrata. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 6 Modifiche all'articolo 2372 del codice civile	La disposizione è stata modificata a fini di coordinamento con le modifiche in materia di rappresentanza nell'assemblea della società per azioni quotate, diverse dalle società cooperative, introdotte nel Tuf.

	La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 7 Modifiche all'articolo 2373 del codice civile	Si sostituisce il riferimento al socio con quello al soggetto cui spetta il diritto di voto, in considerazione del fatto che, in forza della <i>record date</i> , tale diritto può spettare ad un soggetto che al momento dell'assemblea non è più titolare della partecipazione azionaria. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ARTICOLO 2	Modifiche alla parte III, titolo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
	Lo schema di decreto legislativo riunisce nel TUF, sostituendo integralmente il titolo II della parte III, la disciplina della gestione accentrata tanto in regime di dematerializzazione che di strumenti finanziari rappresentati da titoli, introducendovi limitati adeguamenti. Nel medesimo titolo è stata collocata tutta la disciplina relativa alla legittimazione all'intervento e al voto nell'assemblea delle società le cui azioni sono ammesse alla gestione accentrata, compresa quella relativa alla <i>record date</i> , nonché le norme sull'aggiornamento del libro soci da parte dell'emittente e in materia di meccanismo di identificazione degli azionisti. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ARTICOLO 3	Modifiche alla parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Commi 1 e 2 Modifiche agli articoli 104 e 114-bis, Tuf	Le modifiche agli articoli 104 e 114-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, conseguono al nuovo regime di pubblicità dell'avviso di convocazione delle assemblee delle società quotate in mercati regolamentati, introdotto dagli articoli 125 e 125-bis, nuova formulazione, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 3 Modifiche all'articolo 116, Tuf	Le modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, estendono agli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, talune disposizioni in materia di convocazione e partecipazione all'assemblea introdotte dallo schema di decreto legislativo Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 4 Modifica alla rubrica della sezione II, capo II, titolo III della parte IV, Tuf	Modifica di <i>drafting</i> , conseguente al diverso contenuto della sezione II, capo II, titolo III della parte IV del Tuf. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Comma 5 Introduzione degli articoli 125-bis, 125-ter, 125-quater Tuf	L'articolo 125-bis disciplina termini di pubblicazione e contenuto dell'avviso di convocazione dell'assemblea delle società quotate. L'articolo 125-ter, impone agli amministratori, ove non già previsto da altra norma, di mettere a disposizione del pubblico una relazione su ciascuna materia all'ordine del giorno con le modalità stabilite da un regolamento Consob emanato ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine di pubblicazione della relazione coincide con il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione.

	<p>L'articolo 125-<i>quater</i>, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 disciplina invece la pubblicazione sul sito Internet della società della ulteriore documentazione, pre e post assembleare.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Comma 6 Modifiche all'articolo 126, Tuf</p>	<p>L'articolo 126 Tuf viene adeguato alla articolo 5, paragrafo 1, comma terzo, della direttiva 2007/36/CE.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Comma 7 Modifiche all'articolo 126-bis, Tuf</p>	<p>La disciplina dell'integrazione dell'ordine del giorno di cui all'articolo 126-<i>bis</i> Tuf, è adeguato all'articolo 6 della direttiva 2007/36/CE.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Comma 8 Modifiche all'articolo 127, Tuf</p>	<p>Mera modifica di coordinamento con l'articolo 2370, comma quarto, del codice civile che disciplina la medesima materia.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Comma 9 Introduzione degli articoli 127-bis, 127-ter, 127-quater Tuf</p>	<p>Sono introdotti gli articoli 127-<i>bis</i>, 127-<i>ter</i> e 127-<i>quater</i>.</p> <p>L'articolo 127-<i>bis</i>, disciplina la legittimazione all'impugnazione delle delibere assembleari e al diritto di recesso del soggetto che abbia acquistato le azioni dopo la record date e fino al giorno dell'adunanza.</p> <p>Il secondo, disciplina il diritto di porre domande prima dell'assemblea prevedendo che i soci possano porre domande prima dell'assemblea e che a tali domande è data risposta al più tardi in assemblea.</p> <p>In collegamento con le finalità di incentivare l'investimento di lungo periodo dei piccoli azionisti, presupposto per un loro maggiore coinvolgimento all'esercizio dei diritti sociali, è altresì previsto all'articolo 127-<i>quater</i> Tuf che le società possano prevedere in statuto il riconoscimento di un dividendo maggiorato a coloro che detengano una partecipazione comunque non superiore al 2% per un periodo continuativo indicato in statuto, e comunque non inferiore ad un anno.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Comma 10 Introduzione della sezione II-bis al capo II, titolo III, parte IV, Tuf</p>	<p>E' introdotta una nuova sezione II-<i>bis</i> che detta una disciplina piuttosto dettagliata in ordine all'istituto del conferimento di deleghe per l'intervento nelle assemblee delle società per azioni quotate, diverse dalle società cooperative.</p> <p>In particolare, nell'ambito degli interventi volti a rendere più agevole ed efficienti le procedure per l'esercizio del voto per delega, di cui alla lettera l) della norma di delega, l'articolo 135-<i>quater</i> prevede che, salva diversa indicazione dello statuto, la società indichi un soggetto indipendente al quale qualunque socio può conferire una delega di voto con istruzioni, anche solo per alcune delle proposte di delibera all'ordine del giorno. Il rappresentante non può trovarsi in alcuna delle situazioni tipizzate di conflitto di interesse elencate dall'articolo 135-<i>bis</i>, comma 2, ed è altresì tenuto a comunicare qualsiasi interesse che egli abbia per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Con regolamento Consob è disciplinato il contenuto del modulo di delega che sarà reso disponibile dalla società.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>



<p>Commi 11-17 Modifica della sezione III, capo II, titolo III, parte IV, Tuf</p>	<p>Disposizioni di modifica della disciplina della sollecitazione delle deleghe di voto al fine di adeguarla a quanto disposto dall'articolo 10 della direttiva 2007/36/CE. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Commi 18 e 19 Modifiche agli articoli 147-ter e 148, Tuf</p>	<p>Il meccanismo della data di registrazione è stato introdotto, al fine di facilitare la presentazione delle liste, anche con riferimento alla determinazione della titolarità della partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del sindaco di minoranza (articoli 147-ter, comma 2, e 148, comma 2, TUF). Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Comma 20 Modifiche all'articolo 154-ter, Tuf</p>	<p>In ragione della necessità di assicurare che la documentazione di bilancio sia messa a disposizione prima dell'assemblea nei termini previsti dall'articolo 5, paragrafo 4, DSHR, si è ritenuto opportuno modificare l'articolo 154-ter, comma 1, che dispone, nella formulazione vigente, l'obbligo di approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. La disposizione è stata quindi modificata, come consentito dalla Direttiva 2004/109/CE (cd. <i>Transparency</i>), riferendo l'obbligo di pubblicazione al progetto di bilancio approvato dall'organo di amministrazione. In tal modo si consentirebbe agli emittenti che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 2364, secondo comma del codice civile, di fissare la data dell'assemblea deputata all'approvazione del bilancio con una maggiore flessibilità, permettendo la più ampia informativa agli investitori. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Comma 21 Modifiche all'articolo 156, Tuf</p>	<p>Modifica di coordinamento con le modifiche introdotte all'articolo 154-ter. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</p>
<p>Comma 22 Modifiche all'articolo 158, Tuf</p>	<p>Modifica di coordinamento con le modifiche di cui all'articolo 125-ter di cui sopra. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>ARTICOLO 4</p>	<p>Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</p>
<p>Comma 1 Modifiche all'articolo 190, Tuf</p>	<p>Le modifiche alle sanzioni di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono conseguenti a quelle apportate al sistema di gestione accentrata di cui sopra. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Comma 2 Modifiche all'articolo 194, Tuf</p>	<p>Le modifiche alle sanzioni di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono conseguenti a quelle apportate alla disciplina della sollecitazione di deleghe di voto. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>ARTICOLO 5</p>	<p>Modifiche al titolo V del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213</p>
	<p>Modifiche di mero coordinamento con le norme di cui all'articolo 2 dello</p>



	<p>schema di decreto legislativo</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
ARTICOLO 6	<p>Modifiche al decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 1994, n. 474</p>
<p>Comma 1</p> <p>Modifiche all'articolo 4, d.l. 332/1994</p>	<p>Si coordina il disposto dell'articolo 4 del d.l. 31 maggio 1994, n. 332 relativo al voto di lista nelle società privatizzate quotate con quanto previsto dagli articoli 147-ter e 148, Tuf.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
ARTICOLO 7	<p>DISPOSIZIONI FINALI</p>
	<p>Si sono previste delle norme di diritto intertemporale.</p> <p>In particolare tutte le disposizioni relative alla convocazione e alla partecipazione all'assemblea troveranno applicazione a partire dalle assemblee convocate dopo il 31 ottobre 2010, in coerenza con il comma 2 che dispone che le disposizioni di attuazione siano emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo.</p> <p>La norma perpetua per le società cooperative l'applicazione della normativa previgente,</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
 gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
 provvedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

1GRNE IV
 28.10.09





29 OTT. 2009



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Schema di decreto legislativo recante "Recepimento della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, in attuazione della delega di cui all'articolo 31 della legge 7 luglio 2009, n. 88"

Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi

A. Descrizione del quadro normativo vigente

La direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, introduce importanti novità in tema di funzionamento dell'assemblea. Oggetto della disciplina sono i diritti conferiti da azioni con diritto di voto emesse da società con sede legale in uno Stato membro e azioni ammesse alla negoziazione su di un mercato regolamentato europeo. L'obiettivo della direttiva 2007/36/CE (di seguito anche *DSHR*) è quello di favorire la partecipazione degli azionisti alla vita della società e, in particolare l'esercizio del voto, anche con riferimento all'esercizio transfrontaliero del diritto di voto.

Nel recepire la direttiva gli Stati membri possono escluderne dal campo di applicazione le società cooperative e gli organismi di investimento collettivo che presentino le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 3.

L'articolo 3 chiarisce che la direttiva è di armonizzazione minima e che gli Stati membri possono imporre alle società ulteriori obblighi ed adottare ulteriori misure volte ad agevolare l'esercizio dei diritti sociali da parte degli azionisti.

In sintesi la direttiva disciplina: (i) la convocazione dell'assemblea e l'informazione preassembleare (articolo 5); (ii) il diritto dei soci di inserire punti all'ordine del giorno e di presentare proposte di delibera (articolo 6); (iii) la partecipazione all'assemblea, dettando disposizioni in materia di: legittimazione all'intervento in assemblea e al voto (articolo 7); partecipazione all'assemblea con mezzi elettronici (articolo 8); diritto del socio di porre domande (articolo 9); conferimento di delega di voto (articolo 10 e 11); requisiti per l'esercizio del voto da parte di chi, intestatario formale dei titoli, li detiene per conto di un altro soggetto (articolo 13); rendiconto della votazione e obblighi di pubblicità (articolo 14).

B. Necessità dell'intervento normativo e obiettivi attesi

La legge 7 luglio 2009, n. 88 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008" (di seguito anche LC 2008) delega il Governo a dare attuazione, tra le altre, alla direttiva 2007/36/CE formulando, all'articolo 31, specifici principi e criteri direttivi. Il termine di esercizio della delega verrà a scadenza il 29 ottobre p.v., salva la proroga di novanta giorni ai sensi dell'articolo 1 della legge 88/2009. Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 3 agosto 2009 e la Commissione europea ha già dato avvio alla procedura d'infrazione.

C. Soggetti destinatari del provvedimento

La riforma riguarda in via principale le società per azioni quotate italiane; talune disposizioni si applicano anche alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante e, tra queste, alcune disposizioni si indirizzano solo alle società con azioni ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Sono escluse dall'ambito di applicazione delle norme di attuazione della direttiva 2007/36/CE le società cooperative con azioni quotate o diffuse tra il pubblico in misura rilevante.



Sezione 2. Le procedure di consultazione

Il Dipartimento del tesoro ha svolto una consultazione pubblica su un primo schema di decreto legislativo, notevolmente modificato all'esito della consultazione stessa.

Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento ("Opzione zero").

L'opzione zero non consentirebbe l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al disposto della direttiva 2007/36/CE.

Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.

Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

Le materie oggetto della direttiva 2007/36/CE sono disciplinate dall'ordinamento nazionale dalla normativa primaria (principalmente il codice civile e il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e dalle relative disposizioni di attuazione. Lo schema di decreto legislativo mantiene la medesima impostazione.

L'adeguamento dell'ordinamento nazionale al disposto della direttiva 2007/36/CE ha comportato, in particolare, la necessità di modificare in maniera rilevante la disciplina della legittimazione all'intervento e al voto nell'assemblea delle società per azioni quotate e la disciplina della rappresentanza nell'assemblea delle medesime società. Le disposizioni della direttiva sono piuttosto stringenti e non lasciano ampi margini di discrezionalità al legislatore nazionale. Anche i criteri di delega di cui all'articolo 31 LC 2008 sono molto dettagliati.

Per quanto riguarda gli OI, la direttiva come brevemente descritto nella Sezione I A, contiene ~~numerose disposizioni in materia di informativa preassembleare. Nello schema di decreto legislativo, al fine di massimizzare la diffusione delle informazioni tra il pubblico e la minimizzazione dei costi a carico degli emittenti, si distingue fra:~~

- (i) pubblicazione dell'avviso di convocazione e delle sue revisioni: l'avviso di convocazione è reso disponibile presso la sede sociale, sul sito Internet della società e con le modalità previste per le informazioni regolamentate determinate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3, che menziona l'obbligo di diffusione a mezzo stampa;
- (ii) pubblicazione delle relazioni degli amministratori e delle documentazione finanziaria di cui all'articolo 154-ter, comma 1: anche queste sono rese disponibili presso la sede sociale e sul sito Internet, mentre la Consob è delegata ad individuare le ulteriori modalità di diffusione delle relazioni;
- (iii) altra documentazione da sottoporre all'assemblea: si prevede la pubblicazione sul solo sito Internet della società.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto legislativo recante “Recepimento della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, in attuazione della delega di cui all’articolo 31 della legge 7 luglio 2009, n.88”

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

La legge 7 luglio 2009, n. 88 recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008” (di seguito anche LC 2008) delega il Governo a dare attuazione, tra le altre, alla direttiva 2007/36/CE formulando, all’articolo 31, specifici principi e criteri direttivi. Il termine di esercizio della delega verrà a scadenza il 29 ottobre p.v., salva la proroga di novanta giorni ai sensi dell’articolo 1 della legge 88/2009.

Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 3 agosto 2009 e la Commissione europea ha già dato avvio alla procedura d’infrazione.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

~~Il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi:~~

- codice civile
- decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito Tuf);
- decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

- l’articolo 1 incide sugli articoli 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2372, 2373 codice civile;
- l’articolo 2 sostituisce il titolo II della parte III del Tuf;
- l’articolo 3 incide sugli articoli 104, 114-bis, 116, 126, 126-bis, 127, 136-144, 147-ter, 148, 154-ter, 156, 158, Tuf;
- l’articolo 4 incide sugli articoli 190 e 194, Tuf;
- l’articolo 5 incide sugli articoli da 28 a 41 e 45, Tuf.

4) *Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.



5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, Cost. In particolare, le materie concernenti le modifiche al citato decreto legislativo (diritto societario; tutela del risparmio e mercati finanziari) sono di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed l), Cost.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. Il decreto legislativo ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità su materie oggetto dell'intervento normativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento è volto a recepire la direttiva 2007/36/CE

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

La Commissione europea ha dato avvio alla procedura di infrazione dato che il termine di recepimento è venuto a scadenza il 3 agosto u.s.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*



14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non sono state introdotte nuove definizioni.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

- I riferimenti normativi rinviano alle disposizioni vigenti del codice civile, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, del d.l. 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nel provvedimento in esame, all'articolo 1:

- il comma 5 sostituisce l'articolo 2370, codice civile;
- il comma 6, lettera b), inserisce il comma settimo all'articolo 2372, codice civile;

all'articolo 2:

- il comma 1 sostituisce il titolo II della parte III del Tuf;
- il comma 2 abroga espressamente gli articoli e i commi del vigente titolo II a cui non corrispondono nuovi articoli o commi con il medesimo numero del nuovo titolo II;

all'articolo 3:

- il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'articolo 104, Tuf;
- il comma 3 aggiunge il comma 2-bis, all'articolo 116, Tuf;
- il comma 4 sostituisce la rubrica della sezione II, capo II, titolo III della parte IV del Tuf;
- il comma 5 inserisce gli articoli 125-bis, 125-ter e 125-quater, Tuf;
- il comma 6 sostituisce l'articolo 126, Tuf;
- il comma 7 sostituisce l'articolo 126-bis, Tuf;
- il comma 8 sostituisce l'articolo 127, Tuf;
- il comma 9 inserisce gli articoli 127-bis, 127-ter e 127-quater, Tuf;
- il comma 10 inserisce alla parte IV, titolo III, capo II, Tuf la sezione II-bis;
- il comma 11 sostituisce l'articolo 136, Tuf,
- il comma 13 sostituisce l'articolo 138, Tuf;
- il comma 17, sostituisce l'articolo 144, commi 2 e 4, Tuf;
- il comma 18 inserisce il comma 1-bis, all'articolo 147-ter, Tuf;



- il comma 20, lettera a) sostituisce l'articolo 154-ter, comma 1;
- il comma 20, lettera b) inserisce i commi 1-bis e 1-ter all'articolo 154-ter.

all'articolo 4:

- il comma 1, lettera a), sostituisce la rubrica dell'articolo 190, Tuf;
- il comma 1, lettera b), inserisce, dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 190, Tuf, la lettera b-bis);
- il comma 1, lettera c), inserisce, dopo la lettera d-ter) del comma 2 dell'articolo 190, Tuf, la lettera d-quater);
- il comma 2, lettera b), sostituisce il comma 2 dell'articolo 194, Tuf;
- il comma 2, lettera c), aggiunge il comma 2-bis, all'articolo 194, Tuf;

all'articolo 6:

- il comma 1 aggiunge il comma 1-bis all'articolo 4 del d.l. 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il testo reca numerose disposizioni di abrogazione espressa.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 7, comma 2 prevede che i regolamenti da emanarsi ai sensi del decreto legislativo siano adottati entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, in coerenza con il comma 1 che prevede che le disposizioni del decreto legislativo si applichino alle assemblee convocate dopo il 31 ottobre 2010.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.

